

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
IN MATERIA PENALE
(GENNAIO 2026)**

Rel. n. 8 / 2026

Roma, 06 febbraio 2026

Parte I. DIRITTO PENALE 2

- I.1.** Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto rispetto all'aggravante dell'aver commesso il reato di rapina all'interno di un mezzo di trasporto pubblico: infondatezza delle q.l.c. di legittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost 2
- I.2.** Esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il reato di incendio boschivo colposo: illegittimità costituzionale dell'art.131-*bis*, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art.423-*bis*, secondo comma, cod. pen 4

PARTE II. PROCEDURA PENALE 7

- II.1.** Decisione sugli effetti civili del giudice dell'impugnazione che dichiara estinto il reato per prescrizione: infondatezza ed inammissibilità delle q.l.c. di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 3 e 4 direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e 48 Carta di Nizza..... 7

II.2. Giudizio in assenza, per mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, in cui si procede per delitti commessi mediante atti di tortura, e compenso per il consulente tecnico di parte: illegittimità costituzionale dell'art. 225, comma 2, cod. proc. pen., « nella parte in cui - per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo - non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»	10
--	----

PARTE IIII. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE 15

III.1. Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost	15
--	----

Parte I. DIRITTO PENALE.

I.1. %Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto rispetto all'aggravante dell'aver commesso il reato di rapina all'interno di un mezzo di trasporto pubblico: infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

I.1.1. Con sentenza **n. 3 del 2026, depositata il 20 gennaio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

I.1.2. Il **giudice a quo** (Tribunale di Vercelli in composizione collegiale), trovandosi a giudicare di una rapina avvenuta a bordo di un treno, da lui ritenuta di lieve entità (per mezzi,

modalità ed altre circostanze della condotta dell'imputato), dubitava della conformità ai principi di eguaglianza e necessaria proporzionalità della pena, di cui agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 della Corte Cost., allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter), del medesimo articolo, che è integrata allorché il suddetto delitto avvenga all'interno di un mezzo di trasporto pubblico.

Il dubbio di legittimità costituzionale dell'automatismo previsto dalla norma in parola nascerebbe dall'esigenza di offrire una risposta individualizzante al trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi costituzionali richiamati, a fronte di un minimo edittale particolarmente aspro per il reato di rapina aggravata (sei anni di reclusione ed euro 2.000 di multa, previsto dall'art. 628, terzo comma, cod. pen.), cosicché, anche a voler riconoscere in favore dell'imputato, in aggiunta alla circostanza della lieve entità del fatto, le attenuanti generiche, valorizzando la sua condotta immediatamente successiva al fatto, le successive diminuzioni di pena determinerebbero l'irrogazione di una sanzione non inferiore a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 889 di multa, ritenuta sproporzionata in relazione alla modesta gravità del fatto.

Il divieto di bilanciamento in parola, oltre a vanificare l'esigenza di riequilibrio sanzionatorio a fronte di fatti di più contenuta gravità, sarebbe - ad avviso del giudice rimettente - ancor più irragionevole alla luce della possibilità di bilanciare, senza vincoli, l'attenuante della lieve entità con le diverse aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-*quinqies*), cod. pen., che pure potrebbero astrattamente configurare situazioni di analogo o addirittura maggiore disvalore.

I.1.3. La Corte dichiara le questioni non fondate.

I.1.3.1. In merito alla prima questione, la Consulta ha dato continuità ai principi affermati in precedenti pronunce secondo cui «deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore» (*ex plurimis*, sentenze n. 55 del 2021, n. 73 del 2020, n. 205 del 2017, n. 74 del 2016, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita ed all'integrità fisica, sicché «ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l'aggravamento di pena di particolari circostanze» (sentenza n. 88 del 2019).

Si osserva, ancora, che la “**blindatura totale**” di un'aggravante, come quella in esame, introdotta dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), è di per sé, compatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati, in quanto non esclude che il giudice applichi in concreto la riduzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti,

sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell'aggravante cosiddetta "blindata".

La *ratio* dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-ter, cod. pen., è da rinvenire nell'esigenza di sanzionare più severamente, escludendo l'applicazione dell'ordinario meccanismo di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., le condotte poste in essere su mezzi di trasporto pubblico, in ragione della limitata possibilità di reazione della vittima che, non potendo arrestare la marcia o allontanarsi dal mezzo pubblico, è posta in condizione di minorata difesa, quale risposta al particolare allarme sociale che esse generano, contribuendo alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva che può condizionare le future scelte di spostamento dei cittadini.

La circostanza aggravante in questione, attesa la **natura plurioffensiva del delitto di rapina**, tutela non solo il patrimonio ma anche beni della persona costituzionalmente rilevanti, quali la libertà di movimento e di circolazione (art. 16 Cost.) e l'integrità fisica e morale dell'agredito, e, pertanto, il meccanismo stabilito dal legislatore non è irragionevole.

I.1.3.2. Nessuna irragionevolezza è stata, poi, ravvisata per il sol fatto che il divieto di bilanciamento non operi per le altre aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 628, terzo comma, numeri 1), 2) e 3-*quinq*ues), cod. pen., ritenendo la Consulta giustificata la scelta legislativa proprio in ragione del particolare allarme sociale che, come si è detto, genera dalla rapina consumata all'interno di un mezzo di pubblico trasporto.

I.2. Esclusione per il reato di incendio boschivo colposo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: illegittimità costituzionale dell'art.131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen..

I.2.1. Con sentenza **n. 5 del 2026, depositata il 22 gennaio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., «nella parte in cui non prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.».

I.2.2. **Il giudice a quo** (Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza), trovandosi a valutare una condotta, da lui ritenuta di modesta entità, integrante tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art.423-bis, secondo comma, cod. pen. (le fiamme avrebbero interessato «la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un'area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi»; limitato grado di colpevolezza dell'imputato, posto che gli abbruciamenti realizzati hanno riguardato piccoli ammassi di sterpaglie collocati all'interno della proprietà dello stesso; condotta successiva al fatto, consistita nel tentativo di arrestare l'incendio e nell'aver chiamato i soccorsi), ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte la questione relativa

alla legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-*bis*, secondo comma, cod. pen..

Gli elementi che, a suo avviso, giustificano lo scrutinio di costituzionalità risiedono nell'irragionevolezza della **“presunzione assoluta di non tenuità dell'offesa” del delitto di incendio boschivo colposo** di cui all'art.423-*bis*, comma secondo, cod. pen., prevista dal terzo comma dell'art. 131-*bis*, cod. pen., inserito dall'art.1, comma 1, lett. c) del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). Tale esclusione, oltre che irragionevole in ragione della natura meramente colposa della condotta, sarebbe foriera di disparità di trattamento rispetto ai delitti colposi di comune pericolo, di cui al Capo III, Titolo VI, del Libro II del cod. pen., ed al delitto di disastro ambientale colposo, non ricompresi nel catalogo dei reati esclusi dall'ambito di applicabilità dell'esimente.

La questione di costituzionalità è stata sollevata anche in riferimento al principio di proporzionalità della pena, di cui agli artt.3 e 27, terzo comma, Cost., imponendo l'irrogazione di una sanzione penale in casi di minima offensività e rimproverabilità.

I.2.3. La Consulta **ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento all'art.3 Cost.**, dichiarando, invece, inammissibile quella sollevata con riferimento al principio di proporzionalità della pena, atteso che il rimettente doveva decidere sul rinvio a giudizio dell'imputato, senza pertanto essere chiamato a valutazioni in punto di determinazione della pena.

I.2.3.1. Osserva la Corte che la decisione del legislatore di non consentire la definizione del processo e del procedimento ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. per un determinato reato non dipende dalla presumibile pericolosità soggettiva del suo autore (come nel caso di cui alla sentenza n.3 del 2023 con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione tra l'altro dell'art. 3 Cost., l'art. 656, comma 9, lettera a, cod. proc. pen. nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna), ma dalla valutazione politico-criminale sull'opportunità di non lasciare comunque impuniti fatti riconducibili a determinate figure astratte di reato, ovvero commessi con particolari modalità o moventi.

Per tale ragione, la natura colposa del delitto non è stata ritenuta argomento dirimente, vieppiù che altri delitti non colposi sono stati esclusi dal comma secondo dell'art. 131-*bis* cod. pen., in ragione della non particolare tenuità dell'offesa «quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona» (si pensi ai delitti di omicidio e lesioni gravissime colpose, comuni ovvero stradali o

nautiche, oltre che nell'ipotesi di morte o lesione come conseguenza di altro delitto di cui all'art. 586 cod. pen.).

I.2.3.2. Prosegue osservando che costante giurisprudenza costituzionale riconosce l'ampia discrezionalità del legislatore nell'individuazione dell'ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., salvo il **limite della manifesta irragionevolezza** (ex *aliis*, sentenze n. 156 del 2020 e n. 207 del 2017), e che è indubbio che il legislatore abbia voluto apprestare un trattamento punitivo di particolare rigore contro l'incendio boschivo, tanto nella forma dolosa che in quella colposa, in coerenza con il rango elevato del bene tutelato, come dimostra l'inasprimento del trattamento sanzionatorio con operato dal d. l. 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

E tuttavia, tenuto conto della **logica specifica e delle peculiari coordinate normative dell'istituto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.** (diverso da quello della sospensione del procedimento con messa alla prova, oggetto della sentenza n. 191 del 2025), l'esclusione del reato di incendio boschivo colposo dal novero di quelli per cui è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. è stata ritenuta manifestamente irragionevole («una inspiegabile anomalia») in ragione della riconosciuta **disparità di trattamento rispetto a delitti colposi di pari o superiore gravità, aventi analoga oggettività giuridica**, quali sono, oltre ai reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l'epidemia e l'avvelenamento di acque o il disastro ambientale, ricompresi nel catalogo di quelli cui è applicabile l'esimente di cui in parola in ragione della previsione di minimi edittali inferiori a due anni.

In particolare, quanto al delitto di **disastro ambientale colposo**, la Corte evidenzia che, quantunque la pena minima per esso prevista dall'art.452-*quiquies*, primo comma, cod. pen., sia lievemente inferiore di quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo, la descrizione legislativa della fattispecie si impenna attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado di offensività rispetto all'ambiente assai più elevato rispetto a quello che caratterizza l'incendio boschivo, arrivando a ricomprendere, oltre a danni estesi all'ambiente, una dimensione ulteriore di lesione o pericolo per la pubblica incolumità e, dunque, per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

L'irragionevolezza della scelta legislativa si apprezza ulteriormente, osserva ancora la Corte, ove si consideri che alla fattispecie di cui all'art.423-*bis*, comma 2, cod. pen. sono riconducibili fatti connotati in concreto da gravità oggettiva eterogenea, che vanno dalla distruzione su vasta scala di intere foreste, con danno gravissimo all'ambiente, agli ecosistemi e allo stesso paesaggio fino ad eventi meno catastrofici, quali incendi di mera sterpaglia (in tal senso, Cass. Sez. 1, n. 31345 del 06/10/2020, Rv. 279763 – 01).

PARTE II. PROCEDURA PENALE

II.1. Decisione sugli effetti civili del giudice penale dell'impugnazione che dichiarare estinto il reato per prescrizione: infondatezza ed inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 3 e 4 direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e 48 Carta di Nizza.

II.1.1. Con **sentenza n. 2 del 2026, depositata il 16 gennaio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

II.1.2. Il **giudice a quo** (Corte d'appello di Lecce), con due ordinanze di rimessione rese in altrettanti giudizi di appello instaurati da imputati dichiarati in primo grado responsabili dei reati loro ascritti e condannati a risarcire i danni alle costituite parti civili, rilevata la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati, dubita della legittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui prevede che il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili, invece di disporre, analogamente a quanto sancito dal comma 1-*bis* dello stesso art. 578 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile di pari grado che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

In via principale, la Corte remittente ritiene vi sia un'irragionevole la disparità di trattamento tra la fattispecie di cui al comma 1 (riferita alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione) e quella disciplinata dal comma 1-*bis* dell'art. 578 cod. proc. pen. (riferita alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), atteso che - pur nella divaricazione temporale dei rispettivi ambiti di applicabilità - le due discipline perseguirebbero la medesima finalità di tutela del diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza.

In via subordinata, la Corte remittente solleva questione di legittimità costituzionale della norma per come interpretata dal "diritto vivente", rappresentato dalle sentenze delle Sezioni Unite penali n. 36208 del 2024, sostenendo che esso disattenda il vincolo interpretativo della sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021 con cui è stata esclusa l'illegittimità costituzionale della stessa norma, censurata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli stessi parametri convenzionali e unionali.

II.1.3. Respinte le eccezioni d'inammissibilità delle questioni per carenza di motivazione sulla rilevanza sollevate dall'Avvocatura dello Stato e dichiarata inammissibile la questione relativa alla supposta violazione anche dell'art. 27, comma secondo, Cost., in quanto non supportata da alcuna argomentazione per riferire a tale disposizione il principio di presunzione di non colpevolezza, la Corte ha esaminato il merito della questione "principale" vertente sulla diversità degli esiti decisorii correlati, in un caso, alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, in base all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., e, nell'altro, alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, in base all'art. 578, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

II.1.4. Proprio nel merito la Consulta ritiene **non fondata la questione concernente l'irrazionalità sopravvenuta della disposizione di cui all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., in comparazione con il comma 1-*bis***, introdotto dall'art. 2, comma 2, lettera b), numero 2), della legge 27 settembre 2021 n. 134, poi sostituito dall'art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

Dopo aver richiamato la relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, per l'individuazione della *ratio* della diversa soluzione adottata nel comma 1-*bis* per disciplinare i rapporti tra azione civile ed improcedibilità ai sensi dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen., è stato posto *in primis* l'accento sul **diverso ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 578 cod. proc. pen.**, applicandosi l'improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione, per espressa disposizione transitoria, ai soli procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (art.2, comma 3, della l. n. 134 del 2021), rispetto ai quali non sarà, d'altro canto, più possibile che la prescrizione maturi nel corso del giudizio di impugnazione, ai sensi del nuovo art. 161-*bis* cod. pen., cessando il corso della prescrizione definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Ne consegue che **il comma 1 dell'art. 578 cod. proc. pen. è "norma ad esaurimento", che cesserà di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione relativi a reati commessi in data anteriore al 2020.**

La Corte analizza, quindi, la diversità delle situazioni messe a confronto in ragione della disomogeneità degli istituti della prescrizione e dell'improcedibilità.

Ed infatti, la **prescrizione del reato è istituto di natura sostanziale** «che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena» (sentenza n. 115 del 2018), mentre **l'improcedibilità agli effetti dell'art. 344-*bis* cod. proc. pen. incide sul versante processuale** dell'azione penale, precludendo di proseguire nell'esame del merito, con uno sbarramento che impedisce qualsivoglia prosecuzione del giudizio davanti al giudice penale. Da qui la soluzione adottata nel comma 1-*bis* di prevedere il rinvio per la decisione delle questioni civili al giudice civile competente nello stesso grado, utilizzando le prove raccolte nel processo penale e quelle eventualmente acquisite in sede civile, evitando così la riproposizione della domanda della parte civile che,

secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 150 del 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022, è onerata di esporre fin dall'inizio *petitum* e *causa petendi* della sua domanda di risarcimento del danno.

Osserva la Consulta che la diversa competenza in ordine alla decisione sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, che nel caso del reato prescritto resta al giudice penale in forza della disposizione censurata, neppure determina una sperequazione nella posizione dell'imputato prosciolto rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità, atteso che sia il giudice penale dell'impugnazione sia il giudice civile della prosecuzione, ove si applichi il comma 1-*bis*, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale.

In linea con il proprio arresto n. 182 del 2021, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 578 cod. proc. pen., la Corte ha sottolineato che, alla luce dell'art.6, paragrafo 2, CEDU, la presunzione di innocenza è violata, nel c.d. secondo aspetto, quando il giudizio risarcitorio conduca all'attribuzione di una responsabilità penale al soggetto già assolto, ovvero a manifestare l'opinione che costui è colpevole, ciò che non si verifica nel caso previsto dalla norma censurata, nel quale **il giudice penale dell'impugnazione, nel confermare o riformare i capi civili della sentenza gravata, non deve formulare, neppure *incidenter tantum*, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione**, ma solo decidere sull'eventuale pregiudizio risarcibile in base ai principi sulla responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo.

Non sussiste, pertanto, la violazione del diritto alla presunzione d'innocenza per come declinato in sede convenzionale ed unionale dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU e dall'art. 48 CDFUE.

II.1.5. La Corte ha, altresì, dichiarato **non fondate le questioni sollevate in via subordinata**, concernenti il presunto contrasto del diritto vivente, risultante dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 36208 del 28/03/2024, con l'esegesi della norma di cui alla citata sentenza n. 182 del 2021.

Le Sezioni Unite del 2024, conformandosi al proprio precedente arresto di cui alla sentenza n. 35490 del 2009, hanno evidenziato che l'art.578, comma 1, cod. proc. pen., va interpretato nel senso che il giudice penale dell'impugnazione, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito, nel qual caso dovrà caducare le statuizioni civili,

riespandendosi la regola generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale, di cui all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

La Consulta rileva che il giudizio delle Sezioni unite penali del 2024 si allinea ai parametri convenzionali ed eurounitari già valutati nella sentenza del 2021, afferendo al rapporto di priorità tra assoluzione ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione, giustificato proprio dalla presunzione di innocenza, nel suo aspetto primario, garantendo così l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Sotto il profilo della compatibilità del "diritto vivente" con la presunzione di innocenza come interpretato dalla Corte EDU, infine, la Corte osserva che la giurisprudenza di Strasburgo successiva al 2021 (da ultimo sentenza della Corte EDU, grande camera, 11 giugno 2024, Nealon e Hallam contro Regno Unito) conferma che la CEDU non vieta che un'autorità giudiziaria - se, del caso, secondo il diritto interno, lo stesso giudice penale - possa decidere sull'azione risarcitoria dopo il proscioglimento dell'imputato, tanto più ove si consideri che secondo la Corte EDU la presunzione di innocenza si applica anche fuori della *matière pénale*, estendendosi dunque ai procedimenti civili collegati al processo penale, facendo divieto di considerare chi sia stato assolto colpevole del reato ascrittogli.

II.2. Giudizio in assenza, per mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, in cui si procede per delitti commessi mediante atti di tortura e compenso per il consulente tecnico di parte: illegittimità costituzionale dell'art. 225, comma 2, cod. proc. pen., « nella parte in cui - per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo - non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

II.2.1. Con **sentenza numero 12 del 2026, depositata il 30 gennaio 2026**, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 225, comma 2, cod. proc. pen., « nella parte in cui - per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza

dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo - non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

11.2.2. Il **giudice a quo** (Corte d'assise di Roma), nell'ambito del dibattimento apertosi per effetto della sentenza numero 192 del 2023 della Corte Costituzionale - in cui si procede, nella perdurante assenza degli imputati, contro gli ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano ai quali è contestato il sequestro, le lesioni personali e l'omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni - ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 225, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 102 e 107, comma 3, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui, consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107 che, a loro volta, subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dello Stato all'avvenuta ammissione al patrocinio, di talché non consentono la nomina del consulente tecnico, con spesa anticipata dall'Erario, da parte del difensore d'ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nell'ipotesi di giudizio *in absentia* aggiunta dalla **sentenza n. 192 del 2023**.

Per effetto dell'intervento additivo operato con la predetta sentenza, resa su questione pregiudiziale sollevata nell'ambito del medesimo giudizio *a quo* dal GUP del Tribunale di Roma, il giudice può procedere in assenza, per reati commessi con tortura «da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito», quando, per mancata assistenza dello Stato di appartenenza, è impossibile avere la prova che l'imputato, pur consapevole del procedimento, abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico.

Il Collegio rimettente aveva disposto una perizia per una nuova traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio e i difensori d'ufficio degli imputati, nominati ai sensi dell'art.97, comma 1, cod. proc. pen., dopo aver rappresentato la perdurante impossibilità di comunicare con gli imputati anche al fine di valutare le condizioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio per il rifiuto di cooperazione dello Stato egiziano, avevano chiesto di essere ammessi a nominare un consulente di parte a spese dello Stato, eccependo, nel contempo, l'illegittimità costituzionale della disciplina della consulenza tecnica nella parte in cui, pur consentendo astrattamente alla difesa, compresa quella d'ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte, non prevede per la speciale ipotesi di processo *in absentia* di cui si tratta che le relative spese siano anticipate dallo Stato, imponendo che il difensore d'ufficio

dell'imputato non ammesso al gratuito patrocinio (perché non informato o informabile del relativo diritto) sopporti l'onere economico dell'incarico oppure rinunci ad usufruire dell'ausilio dell'ausiliario.

Ad avviso del giudice *a quo*, l'omissione normativa censurata violerebbe gli artt. 3, primo comma e 111, secondo comma, Cost., in quanto comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento con il pubblico ministero, ma anche l'art. 24, secondo comma, Cost., privando l'imputato di una facoltà difensiva, e l'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pregiudicando la possibilità per la difesa di contraddire l'accusa ad armi pari.

Il giudice rimettente prospettava, quindi, la necessità di un intervento additivo con l'introduzione, per la fattispecie eccezionale di procedibilità in assenza configurata dalla sentenza n. 192 del 2023, di un sistema di anticipazione erariale per gli onorari e le spese del consulente tecnico, ispirato a quello previsto dall'art. 117 t.u. spese di giustizia per il difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, con possibilità di recupero delle somme dallo Stato se l'imputato diventa reperibile.

II.2.3. La Corte ha ritenuto fondate le questioni in riferimento all'art.24, secondo comma, Cost.

Premesso che la rigida formulazione delle disposizioni censurate non ne consente una lettura estensiva costituzionalmente orientata, la Consulta ha condiviso la premessa interpretativa secondo la quale il difensore d'ufficio che anticipi le spettanze per il consulente tecnico non può ottenerne il rimborso in sede di liquidazione delle proprie competenze ai sensi degli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, in quanto i predetti oneri non rientrano tra le spese in senso tecnico rifondibili secondo le modalità indicate da tali disposizioni.

Nella sentenza è dato risalto alle **differenze, sia funzionali che sul versante economico, tra gli istituti del patrocinio per i non abbienti e della difesa tecnica d'ufficio**, nonostante la comune matrice pubblicistica, atteso che il primo rimuove le difficoltà economiche per il pieno esercizio del diritto di difesa, con oneri a carico definitivo dello Stato, mentre il secondo «valorizza la natura “giusta” del processo in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice» (sentenza n. 58 del 2025), con anticipazione erariale degli onorari e spese del difensore d'ufficio dell'imputato insolvente o irreperibile e possibilità dello Stato di recupero nei confronti dello stesso imputato che diventi, rispettivamente, solvibile o reperibile.

La Consulta evidenzia, altresì, come **non vi è simmetria tra le spese anticipate dal difensore nell'interesse dell'imputato**, sul presupposto di una nomina fiduciaria o comunque di un accordo con l'assistito, per le quali la stessa parte è tenuta al rimborso (art.13, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), **e quelle rifondibili dall'erario al difensore designato d'ufficio**, ove l'imputato sia insolvente o irreperibile. In questo secondo caso, infatti, lo Stato è tenuto a rifondere solo le spese necessarie al compimento delle

specifiche prestazioni del difensore, né vi è un obbligo di rimborso in capo all'imputato, ove diventi reperibile o solvibile, degli oneri anticipati dal difensore d'ufficio per eventuali conferimenti di incarichi peritali, in quanto il rapporto si instaura tra difensore e Stato, ciò che potrebbe indurre il legale a rinunciare alla nomina di un ausilio tecnico.

Viene, poi, valorizzato che **nell'ambito della disciplina del patrocinio per i non abbienti, l'art. 107 t.u. spese di giustizia distingue le spese anticipate per il difensore da quelle per altri professionisti**, come consulenti tecnici, con norme specifiche per la liquidazione degli onorari in favore del difensore (art.82 t.u. spese di giustizia) e del consulente tecnico di parte (art.83, comma 1, t.u. spese di giustizia), da cui si ritrae che ove l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato si avvalga dell'ausilio di un tecnico, l'onorario e le spese per la consulenza di parte vengono liquidate dal magistrato, su richiesta dello stesso consulente, con apposito provvedimento e in base ai criteri previsti dal testo unico sulle spese di giustizia e non in base alle tariffe professionali (Cass. Sez. 2, 15/03/2024, n. 7035, Rv. 670657 - 01), e, pertanto, l'erario non rimborsa i costi della consulenza tecnica al difensore che li abbia eventualmente anticipati considerandoli una spesa rifondibile.

Osserva la Corte come **la suddetta distinzione non può valere anche per l'anticipazione erariale in caso di difesa d'ufficio dell'imputato insolvente o irreperibile**, atteso che gli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, nel disciplinare, al comma 1, la misura e le modalità di liquidazione delle spettanze del difensore, rinviano all'art. 82, che indica i criteri di liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al beneficio, e non anche al successivo art. 83, che considera partitamente la liquidazione delle competenze del difensore e del consulente di parte. Da ciò consegue che il difensore d'ufficio che nomina un consulente tecnico non può richiedere allo Stato la rifusione delle somme a tale titolo anticipate, inserendo il relativo importo nella richiesta di liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 117 cit., anche perché, ove il relativo esborso fosse considerato spesa rifondibile, il giudice della liquidazione dovrebbe, a rigore, valutarne la congruità alla stregua delle tariffe libero-professionali in contrasto con la regola, immanente al sistema dell'assunzione delle spese di giustizia da parte dell'erario, secondo la quale gli oneri sopportati dallo Stato devono essere determinati secondo i criteri dettati dallo stesso testo unico sulle spese di giustizia.

II.2.3.1. In esito alla superiore ragionata ricostruzione normativa, la Corte ha ribadito la rilevanza costituzionale dell'ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale ogniquale l'accertamento della responsabilità richieda specifiche competenze, divenendo **il consulente tecnico «parte integrante dell'ufficio di difesa dell'imputato»**, in quanto garantisce la partecipazione attiva al contraddittorio tecnico-peritale ed il diritto di concorrere alla formazione in dibattimento della prova scientifica, sicché ogni limitazione imposta alla possibilità, per lo stesso imputato, di valersi del suo contributo si risolve in una menomazione del diritto di difesa garantito dall'articolo 24, secondo comma, Cost.

E tuttavia, osserva la Corte, **la superiore esigenza di tutela non è ravvisabile nel processo in assenza**, nel quale la libera scelta dell'imputato di rinunciare a presenziare al giudizio coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compreso quello di farsi assistere da un esperto, non potendo il giudice imporre strumenti difensivi ulteriori rispetto alla difesa d'ufficio, né si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di far gravare sullo Stato l'anticipazione anche dei costi per la remunerazione dell'esperto.

Diversamente, **nell'eccezionale ipotesi di processo in absentia scrutinato**, non essendo ravvisabile una rinuncia dell'imputato ad esercitare i diritti partecipativi nel processo a suo carico, procedendosi in assenza a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, in ossequio al **principio di effettività del diritto di difesa**, come declinato dalla Corte Costituzionale (*ex aliis*, sentenze n. 58 del 2025, n. 166 del 2022 e n. 94 del 2017) e dalla giurisprudenza eurounitaria (sentenza CGUE, 26 novembre 2015, causa C-166/14, MedEval, e sentenza CGUE 28 febbraio 2013, causa C-334/12, Jaramillo e altri) e riconosciuto anche della Corte di Strasburgo (sentenza della Corte EDU, Duško Ivanovski contro ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Matytsina contro Russia), si rende necessario compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla alla assenza, pur incolpevole, dell'imputato, con **l'introduzione di un'ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico**, salva la possibilità per lo stato di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. sollevando il difensore d'ufficio che necessiti di un ausilio tecnico dall'onere economico derivante dalla nomina di un consulente.

Tale soluzione non soltanto non contrasta con la volontà degli imputati, che, a causa della condotta non collaborativa dello Stato di appartenenza, non può neppure presumersi, ma, si rende necessaria "al fine di attenuare il divario tra gli strumenti partecipativi del pubblico ministero e delle parti private e le limitate possibilità difensive spettanti ai difensori d'ufficio".

Il dato normativo idoneo a colmare la rilevata lacuna, in rapporto di contiguità con la disciplina censurata, è stato individuato nell'anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile dall'art. 117 t.u. spese di giustizia il quale, per la determinazione degli onorari e delle spese per il difensore, rinvia alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, cosicché deve trovare applicazione l'art. 83 del medesimo t.u. per la liquidazione degli onorari e delle spese per il consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con l'operatività degli artt. 50, 54 e 106-*bis* del d.P.R. n. 115 del 2002, relativi alla misura degli onorari, nonché dell'art. 106 del d.P.R. cit. che, sempre con riferimento al patrocinio a spese dello Stato, al comma 2, stabilisce che non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova. Resta, ovviamente, ferma la possibilità di opposizione, ai sensi dell'art. 84 t.u. spese di giustizia, al decreto di pagamento del compenso emesso a favore dell'ausiliario del magistrato.

PARTE III. LEGISLAZIONE SPECIALE.

III. 1. Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti: infondatezza delle q.l.c. dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost.

III.1.1. La Corte costituzionale, con **sentenza n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio 2026**, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, sollevate da tre distinte ordinanze di rimessione, in riferimento, complessivamente, agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27 Cost.

III.1.2. La decisione riguarda tre giudizi riuniti.

Nel primo, il **giudice a quo** (Gip del Tribunale di Macerata), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».

Nel secondo giudizio, il **giudice a quo** (Gip del Tribunale di Siena) ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dei medesimi commi dell'art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 1 della legge n. 177 del 2024, «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida».

Nel terzo giudizio, il **giudice a quo** (GIP del Tribunale di Pordenone) ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, nella parte in cui sopprime le parole «in stato di alterazione psico-fisica» nell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992.

I tre giudici rimettenti erano stati investiti di una richiesta di decreto penale di condanna per il reato p. e p. dall'art. 187 cod. strada, dolendosi, sia pure avendo come bersaglio ora il nuovo testo della norma incriminatrice ora la disposizione modificatrice del 2024, dell'eliminazione con la novella del 2024 dell'inciso «in stato di alterazione psico-fisica» e della tipizzazione della condotta di guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti, mirando tutti e

tre nella sostanza - sia pure nella diversità del *petitum* - a ripristinare la rilevanza, ai fini della integrazione del reato, dei perduranti effetti dell'assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa al momento della guida, ciò che assumeva rilievo nelle fattispecie *sub iudice* (nei primi due giudizi gli imputati erano risultati positivi alla cocaina mentre nel terzo era stata riscontrata la presenza di oppiacei).

Le ordinanze di rimessione muovevano dal presupposto ermeneutico dell'impraticabilità di un'interpretazione correttiva della norma incriminatrice in grado di riconciliarla, *in primis*, con i principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguita dal legislatore, discendenti dall'art. 3 Cost., avendo introdotto le disposizioni censurate una **presunzione di pericolosità di ogni condotta di guida cronologicamente successiva all'assunzione di stupefacenti**, senza specificare momento dell'assunzione, tipologia e quantità di sostanza assunta, effettiva idoneità ad alterare la capacità di guida del conducente.

Inoltre, secondo i giudici rimettenti la formulazione del precetto, privata del previgente requisito dello stato di alterazione psico-fisica del conducente del veicolo, contrasterebbe con il principio di necessaria offensività del reato, discendente dall'art. 25, secondo comma, Cost., in ragione della capacità di intercettare condotte non realmente offensive del bene giuridico tutelato o insuscettibili di esporlo a pericolo, in quanto poste in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti sul sistema neurologico dell'assuntore, così violando anche la finalità rieducativa delle pene, compromessa dalla punizione per un fatto che potrebbe essere in ipotesi radicalmente inoffensivo, finendo per colpire la mera attitudine antisociale dell'autore che sia assuntore di sostanze stupefacenti.

Si prospettava, infine, il vizio di costituzionalità per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina censurata e quella in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui agli artt. 186 e 186-*bis* cod. strada, che subordinano la pena a condizioni ulteriori rispetto al mero accertamento dell'assunzione di alcool precedente alla condotta di guida nonché tra la disciplina censurata e quella prevista dalle fattispecie aggravate di omicidio o lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime di cui agli artt. 589-*bis*, secondo comma, e 590-*bis*, terzo comma, cod. pen.

III.1.3. La Corte, superando le difese dell'Avvocatura di Stato in punto di inammissibilità delle questioni prospettate nelle ordinanze di rimessione - in particolare osservando che l'esattezza o meno delle ragioni addotte per escludere la strada dell'interpretazione adeguatrice attiene al merito del giudizio di costituzionalità - ha giudicato **non fondate le questioni sollevate**, ritenendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate, conforme alla loro *ratio*, prima ancora che imposta da esigenze di interpretazione orientata ai principi di proporzionalità e necessaria offensività, nel senso di circoscrivere l'area di rilevanza penale con minore impatto possibile sui diritti costituzionali dei destinatari della norma (come la stessa libertà di circolazione ed il diritto al lavoro che presuppone la possibilità di guidare un veicolo) ed eguale efficacia in termini di

tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale che, sottolinea la Corte, è espressione di sintesi riferita alla vita, all'integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada.

Tali beni tutelati, osserva la Consulta, sono suscettibili di essere posti in grave pericolo da chi si ponga alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti, e non sia pertanto in condizioni di controllare adeguatamente il veicolo stesso ovvero sia propenso ad assumere rischi irragionevoli in conseguenza dell'affievolirsi dei propri freni inibitori, per effetto dell'assunzione di droghe, sicché non è dubitabile la legittimità della finalità perseguita dal legislatore della riforma che, con la riformulazione del fatto-reato, ha inteso superare le difficoltà probatorie riscontrate nella prassi nell'accertamento di un effettivo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti (come si evince dai lavori preparatori), per una più efficace tutela della la sicurezza della circolazione stradale e prevenzione dei rischi derivanti dalla guida in condizioni alterate da sostanze stupefacenti

III.1.3.1. Dopo aver precisato che **il principio di legalità in materia penale non si oppone ad un'interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice**, con la quale in sostanza si subordina la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, purché sia conforme alla stessa *ratio* della disposizione e compatibile con i possibili significati letterali del testo della stessa norma incriminatrice (sentenze n. 113 del 2025 e n. 107 del 2025), la Corte prende le mosse dal dato testuale delle disposizioni.

A differenza della previgente formulazione dei commi 1 e 1-*bis*, costruita attorno ad un modello intermedio tra pericolo concreto e pericolo presunto, in cui era richiesta non solo la prova che l'agente si fosse posto alla guida del veicolo dopo avere assunto una sostanza stupefacente, ma anche che lo avesse fatto «in stato di alterazione psico-fisica», l'attuale formulazione delle disposizioni censurate è, invece, in apparenza strutturata secondo un puro modello di **reato di pericolo presunto**, richiedendo le nuove disposizioni, testualmente, soltanto che l'agente si sia posto alla guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»: circostanza sulla base della quale il legislatore presume la sussistenza di quel pericolo per la circolazione stradale che l'incriminazione mira a prevenire.

Il mero **nesso cronologico tra assunzione e guida** sarebbe quindi sufficiente a fare scattare la punibilità, rimanendo apparentemente irrilevante – osserva la Corte – la concreta estensione di tale nesso, sulla cui durata massima le disposizioni censurate non forniscono la benché minima indicazione, in termini di ore, o giorni, settimane, mesi o addirittura anni, cosicché potrebbe arriversi alla punizione di chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale e creando incertezza sull'esatta individuazione dell'area

delle condotte punibili, oltre ad irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l'altro, alla disciplina del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol.

Secondo il Giudice delle leggi, una simile interpretazione sovrainclusiva, prospettata dai giudici rimettenti, può e deve essere corretta, alla luce dei principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato, nel senso che **può essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale** “significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida”, **ossia chi, dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si ponga alla guida essendo ancora sotto il loro effetto.**

In forza di questa interpretazione restrittiva, compatibile con il dato testuale, richiedendo l'uso della preposizione “dopo” un qualche rapporto di continuità temporale con la condotta di guida, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica, ma il **nuovo thema probandum** sarà «la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, secondo una valutazione giudiziale da condurre sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assunto medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo», così da creare nel caso concreto un pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma.

III.1.3.2. La superiore opzione interpretativa - già adottata con la circolare congiunta tra il Ministero dell'interno e il Ministero della salute dell'11 aprile 2025 (Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l'influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 del codice della strada) - preserva le disposizioni censurate da dubbi di compatibilità anche con **il principio di previsione (o “tassatività”) della legge penale**, implicito in quello di legalità di cui all'art. 25, comma secondo, Cost., volto a tutelare, da un lato, la libertà di azione dei consociati, rendendo prevedibile la sanzione penale, e, dall'altro, il principio ordinamentale della separazione del potere legislativo e giudiziario, atteso che la demarcazione tra condotte punibili e non punibili sarà affidata all'applicazione giudiziale di criteri di natura scientifica.

III.1.3.3. L'interpretazione proposta dalla Consulta pone al riparo la norma anche da profili di contrasto con il principio di eguaglianza prospettati dai rimettenti sia rispetto alle disposizioni in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui agli artt. 186 e 186-*bis* cod. strada (la prima strutturata come reato di pericolo presunto, mentre la seconda richiede al giudice un accertamento concreto di un effettivo stato di alterazione derivante dalla previa assunzione di alcool), potendo il legislatore impiegare diverse tecniche normative per la repressione di condotte lesive per i medesimi beni giuridici, ma strutturalmente differenti, in ragione delle diverse caratteristiche delle sostanze in questione, sia rispetto alle disposizioni in

materia di omicidio o lesioni stradali o nautiche di cui agli artt. 589-*bis*, secondo comma, e 590-*bis*, terzo comma, cod. pen.. Queste ultimi delitti, osserva la Corte, richiedono l'accertamento di un evento di «alterazione psicofisica» in capo al conducente del veicolo, al fine di giustificare un inasprimento di pena, per cui non si ravvisano ragioni di ordine costituzionale che impongano la stessa verifica per l'accertamento di reati contravvenzionali di pericolo, quali quelli sanzionati dalla disposizione in esame.

Il redattore: Vincenza Bellini

Il Vice Direttore
Antonio Corbo

Il Direttore
Alberto Giusti